

## TI\_GERICHTE 16.1996.2 vom 18. Oktober 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-10-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.1996.2](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1996.2)

FR: TI\_GERICHTE 16.1996.2 du 18 octobre 1996

IT: TI\_GERICHTE 16.1996.2 del 18 ottobre 1996

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Erwägungen

#### E. 23

agosto 1994 in re Q./C.SA). Nel concreto nessuno di questi elementi è dato, anzi -come già detto- fra le deposizioni dei due testi, il cui rapporto di subordinazione dall'autorimessa era per altro già terminato al momento dell'audizione, e il resto delle prove sussiste semmai convergenza. D'altro canto, anche il \_\_\_\_\_, autista della panetteria, conferma di essersi recato più volte presso il garage dell'istante per gli usuali servizi e, in due occasioni, per interventi più importanti: una volta fu il mancato funzionamento del motorino d'avviamento e un'altra la rottura del cambio del furgone Mitsubishi che dovette essere trainato: entrambi gli episodi trovano riscontro nella documentazione prodotta dall'istante. Tutto ciò, oltre ad essere determinante per l'esito del ricorso, nel merito toglie qualsiasi dubbio che la tardiva fatturazione da parte dell'autorimessa -che i convenuti asseriscono ma non provano di aver contestato- non trovi riscontro nella realtà dei lavori effettuati. 7. Ne discende che nella conclusione del primo giudice, suffragata da sufficienti prove documentali e testimoniali, non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato dai ricorrenti che si sono limitati a riproporre in questa sede la loro versione dei fatti senza dimostrare che quella fornita dal pretore sarebbe insostenibile, quindi arbitraria. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza dei ricorrenti (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 8 gennaio 1996 di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ è respinto. 2. Le spese e la tassa di giustizia del presente giudizio, per complessivi fr. 350.- già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l'obbligo di rifondere a \_\_\_\_\_ l'importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.